



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

15 FEB 2019

2539

COMUNICAZIONE N. 23

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE
COMMISSIONI PER GLI ISCRITTI
ALL'ALBO DEGLI ODONTOIATRI

Oggetto: Legge 11 febbraio 2019, n. 12 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione.

Cari Presidenti,
facendo seguito alla Comunicazione n. 121 del 21-12-2018, si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12-02-2019 è stata pubblicata la legge di conversione del decreto-legge indicato in oggetto.

Si riportano di seguito alcune disposizioni di particolare interesse per i medici e gli Ordini.

L'articolo 8 (Piattaforme digitali) trasferisce la gestione della piattaforma tecnologica per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni, nonché i compiti relativi a tale piattaforma attualmente svolti dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), alla Presidenza del Consiglio dei ministri, che si avvale del commissario straordinario per l'attuazione dell'Agenda digitale. Il suddetto articolo al comma 4 proroga, dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, l'entrata in vigore dell'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma digitale per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

L'articolo 9 (Disposizioni urgenti in materia di formazione specifica in medicina generale) stabilisce che: "1. Fino al 31 dicembre 2021, in relazione alla contingente carenza dei medici di medicina generale, nelle more di una revisione complessiva del relativo sistema di formazione specifica i laureati in medicina e chirurgia abilitati all'esercizio professionale, iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale, possono partecipare all'assegnazione degli incarichi convenzionali, rimessi all'accordo collettivo nazionale nell'ambito della disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale. La loro assegnazione è in ogni caso subordinata rispetto a quella dei medici in possesso del relativo diploma e agli altri medici aventi, a qualsiasi titolo, diritto all'inserimento nella graduatoria regionale, in forza di altra disposizione. Resta fermo, per l'assegnazione degli incarichi per l'emergenza

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

sanitaria territoriale, il requisito del possesso dell'attestato d'idoneità all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale. Il mancato conseguimento del diploma di formazione specifica in medicina generale entro il termine previsto dal corso di rispettiva frequenza, comporta la cancellazione dalla graduatoria regionale e la decadenza dall'eventuale incarico assegnato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, le regioni e le province autonome, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, possono prevedere limitazioni del massimale di assistiti in carico ovvero organizzare i corsi a tempo parziale, prevedendo in ogni caso che l'articolazione oraria e l'organizzazione delle attività assistenziali non pregiudichino la corretta partecipazione alle attività didattiche previste per il completamento del corso di formazione specifica in medicina generale. 3. **Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, in sede di Accordo collettivo nazionale, sono individuati i criteri di priorità per l'inserimento nelle graduatorie regionali dei medici iscritti al corso di formazione specifica in medicina generale di cui al comma 1, per l'assegnazione degli incarichi convenzionali, nonché le relative modalità di remunerazione. Nelle more della definizione dei criteri di cui al presente comma, si applicano quelli previsti dall'Accordo collettivo nazionale vigente per le sostituzioni e gli incarichi provvisori.** 4. Dal presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni pubbliche interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente”.

L'articolo 9 bis (**Semplificazioni in materia di personale del Servizio sanitario nazionale e di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari**), al comma 1, detta alcune disposizioni in tema di personale del Servizio sanitario nazionale, modificando alcune norme della legge di bilancio per il 2019 (Legge n. 145/18).

Si rileva in particolare che la lettera b) modifica il comma 687 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, concernente la dirigenza amministrativa, professionale e tecnica del Servizio sanitario nazionale. **Il nuovo secondo periodo del citato comma dispone che, per il triennio 2019-2021, la predetta dirigenza viene compresa nell'Area della contrattazione collettiva della sanità nell'ambito dell'apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.** Si fa quindi riferimento all'accordo già stipulato (Contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità triennio 2016- 2018), piuttosto che ad un accordo di modifica della contrattazione collettiva quadro.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli



MF/AM

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri